



AATI /Approvvigionamenti e Contratti/
Servizi tecnici ed informatici
CPA

**Al Dirigente Area Approvvigionamenti
e Contratti, Servizi Tecnici e
Informatici**

**Al Coordinatore Servizio
Approvvigionamenti e Contratti**

Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 DEL D.LGS. N.50/2016 SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI, DI CUI ALL'ART. 34 DEL D.LG.50/16 E LA GESTIONE DEL BAR/CAFFETTERIA PRESSO I LOCALI POSTI ALL'INTERNO DEL POLO DIDATTICO LE PIAGGE E DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT A PISA. GARA N. 8411864 - CIG 9054224602.

Esito verifica congruità offerta di CIMAS Srl

A seguito dell'esito della seduta pubblica di gara del 8/07/2022 della procedura richiamata in oggetto, comunicata dall'Ufficiale Rogante dell'Azienda, si è ravvisata l'opportunità di attivare la verifica di congruità dell'offerta collocata al primo posto della graduatoria, presentata dall'operatore economico CIMAS Srl di Roma, per quanto la stessa non recasse il carattere di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, avvalendosi della facoltà al riguardo offerta dal paragrafo 20) della lettera d'invito/disciplinare di gara.

La procedura di verifica di congruità dell'offerta in parola è stata avviata con la richiesta delle spiegazioni di cui all'art. 97, commi 4 e segg. del D. Lgs. 50/2016, inoltrata con nota prot. 7282/22 del 21/07/2022.

L'operatore economico dava seguito alla richiesta di cui sopra con nota PEC del 27/07/2022, acquisita al protocollo aziendale al n. 7617/22 del 2/08/2022, quindi nel termine di adempimento ad esso assegnato.

Si dà atto che nell'espletamento della verifica di cui al presente documento ci si è attenuti ai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza consolidata che afferma che il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta, dovendo mirare piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto. Tale procedimento punta infatti in generale a garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito dall'amministrazione attraverso l'espletamento della procedura di gara per l'effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell'esecuzione dell'appalto, così che l'esclusione dalla gara di un'offerta per anomalia è

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484

Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
Tel. + 39 055 22611 Fax +39 055 2261258

l'effetto di una valutazione di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine di interesse pubblico da raggiungere.

Dall'esame della documentazione presentata da CIMAS Srl nell'ambito del procedimento di verifica di cui trattasi emergono i profili che si vanno ad enunciare:

a) Per quanto attiene la congruità del costo della manodopera indicato nell'offerta dell'Operatore economico (€ 357.709,58), esso risulta calcolato ipotizzando un'esecuzione del servizio coerente con la durata indicata all'articolo 10 del Capitolato speciale di appalto e con l'impiego di manodopera che, in termini di numero di unità e di inquadramento, corrisponde con quanto contenuto nel progetto di organizzazione del servizio presentato in sede di offerta tecnica.

Tale calcolo risulta in linea rispetto ai valori desumibili dal CCNL del Settore Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo applicato al personale che l'Operatore economico intende impiegare nell'esecuzione dell'appalto, con l'applicazione di valori del costo orario medio (€ 21,71 liv. 3, € 20,45 liv. 4, € 19,21 liv. 5, € 18,43 liv. 6) corrispondenti ai valori tabellari sanciti dal suddetto CCNL, come desumibili dalla vigente tabella emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Dir. IV.

L'Operatore economico dà poi atto di non aver tenuto conto in tale determinazione di alcuni elementi che potrebbero ridurre i costi indicati, quali, tra i più rilevanti, la decurtazione della voce "Rivalutazione TFR", l'applicazione del reale tasso di premio INAIL rispetto a quello riportato nelle tabelle ministeriali, la considerazione del tasso di assenteismo del personale per malattia, infortunio, maternità e fruizione di permessi, ecc.

Risultano, pertanto, rispettati i limiti inderogabili in punto di trattamento salariale minimo contrattualmente previsto.

b) La congruità degli oneri di sicurezza afferenti l'impresa indicati in offerta in € 6.235,74, pari ad una incidenza percentuale rispetto all'importo offerto dello 0,62%, trae conferma dalla descrizione in dettaglio degli oneri che, a vario titolo, ricadono in questo ambito (sorveglianza sanitaria, acquisto dei DPI/DPC, attività di informazione, formazione obbligatoria e addestramento obbligatorio del personale, gestione delle emergenze, la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, ecc.), che risulta completa di tutte le voci di costo rilevanti ai fini di una determinazione puntuale degli oneri in questione.

c) La congruità della voce di costo relativa all'acquisto delle derrate per la preparazione dei pasti e degli altri prodotti e materiali necessari per l'esecuzione del servizio risulta coerente con la proposta alimentare presentata dall'Operatore economico in sede di offerta tecnica, che prevede un ampio utilizzo di prodotti DOP, IGP, BIO, filiera corta, ecc. Analoga considerazione può spendersi per i prodotti per la pulizia e la sanificazione che risultano appartengono alla categoria dei prodotti a basso impatto ambientale.

d) La descrizione analitica delle voci di costo che concorrono a determinare l'importo indicato a titolo di spese generali (€ 51.486,70) evidenzia come l'Operatore economico abbia tenuto conto in tale stima di tutte le componenti che a vario titolo costituiscono un onere a carico dell'appaltatore lungo l'intera durata dell'esecuzione dell'appalto. Gli importi indicati quali altre voci di costo (costo per macchinari/attrezzature e oneri diversi di gestione, quali automezzi e relative spese di gestione), per complessivi € 75.772,00, concorrono con le spese generali a determinare il giudizio di congruità delle componenti dell'offerta volte a remunerare le funzioni accessorie e di supporto all'esecuzione dell'attività principale.

e) La considerazione che l'offerta risulta formulata in termini tali da garantire il perseguimento di un utile d'impresa (€ 25.742,06 pari al 2,55%) che, per quanto non di ingente entità, non va comunque ad inficiare la serietà e affidabilità dell'offerta nel suo

complesso in quanto tale da contribuire al mantenimento dello standard di qualità dell'impresa dovuto alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, lavorativa, all'effetto di risonanza pubblicitaria e punteggio curriculare derivante dall'aggiudicazione di un appalto pubblico così come concorda unanime giurisprudenza.

Su tale punto si richiama il principio elaborato dalla giurisprudenza per il quale "nelle gare pubbliche di appalto, ai fini della valutazione di anomalia delle offerte presentate, non può essere fissata una quota rigida di utile al di sotto della quale l'offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale e risultando in sé ingiustificabile solo un utile pari a zero, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante, come nel caso di ricadute positive che possono discendere non solo dalla prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, ma anche della qualificazione, della pubblicità e dal curriculum discendenti per un'impresa dall'essersi aggiudicata e dell'aver poi portato a termine un appalto pubblico" (tra le altre C.d.S., Sez. V, 13 febbraio 2017, n. 607 e 25 gennaio 2016, n. 242; Sez. III, 22 gennaio 2016, n. 211 e 10 novembre 2015, n. 5128).L'utile indicato quindi è idoneo a garantire un ritorno economico ed una maggior competitività sul mercato anche in termini di immagine.

Per quanto sopra esposto si conclude il procedimento di verifica in parola formulando il giudizio che l'offerta presentata da CIMAS Srl è congrua in quanto attendibile, sostenibile e realizzabile in ragione delle risorse che intende utilizzare nell'esecuzione dell'appalto, dell'imputazione dei costi che risulta regolare rispetto alle prescrizioni vigenti in materia, con particolare riguardo per quelle afferenti il personale e la gestione della sicurezza aziendale e di una corretta correlazione tra prestazioni da effettuare e oneri da sostenere.

Il RUP
Dr.ssa Maria Letizia Toncelli